

DECRETO 2 aprile 2015: Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attivita' di cambiavalute. (15A03131)

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015)

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» ed in particolare l'art. 17-bis, ai sensi del quale i soggetti iscritti nel registro degli esercenti l'attivita' dei cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate;

Visto, in particolare, l'art. 17-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio delle stesse;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Sentito l'Organismo ex art. 128-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 25 settembre 2014;

Considerato necessario acquisire informazioni, anche per finalità di monitoraggio ed analisi dei flussi finanziari, in ordine alla dimensione e all'operatività del mercato dei mezzi di pagamento in valuta;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;
 - b) «Organismo»: l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario;
 - c) «cambiavalute»: coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico, anche su base stagionale, la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
 - d) «registro dei cambiavalute»: il registro tenuto dall'Organismo ove sono iscritti i cambiavalute;
 - e) «cliente»: il soggetto che compie operazioni con i cambiavalute;
 - f) «dati identificativi»: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione e, per i clienti che ne siano provvisti, il codice fiscale;

g) «documento di identificazione»: i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.;

h) «operazione»: negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Art. 2

Attivita' di cambiavalute

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.

2. Gli esercenti l'attivita' di cambiavalute provvedono a chiedere l'iscrizione nell'apposito registro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 3

Informazioni da trasmettere all'Organismo

1. I cambiavalute trasmettono per via telematica all'Organismo le operazioni effettuate. In particolare:

a) i dati identificativi del cliente individuati nell'art. 1, comma 1, lettera f);

b) i dati relativi all'operazione, come individuati nell'art. 6 del presente decreto.

Art. 4

Modalita' e periodicit  di trasmissione delle informazioni

1. I cambiavalute adempiono all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 3 avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. I cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.

3. Ai fini della prima applicazione di quanto previsto al comma 2, l'invio dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, sara' effettuato entro il giorno 15 del mese successivo.

4. L'Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery.

5. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

Criteri per la determinazioni dei contributi a fronte dei costi per la tenuta del Registro e del Sistema informatico

1. L'Organismo, ai sensi dell'art. 20, comma 1-ter del decreto legislativo 13 agosto n. 141 e successive modificazioni, determina i

contributi e le altre somme dovute dagli operatori di cui all'art. 2 del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri:

a) un contributo una tantum a fronte degli oneri per la messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema;

b) un contributo annuale, distinto in due differenti importi da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei cambiavalute, come quantificato dall'Organismo.

Art. 6

Contenuto e caratteristiche del dettaglio delle negoziazioni

1. Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni che i cambiavalute trasmettono ai sensi dell'art. 4, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione.

2. Nella seguente tabella sono riportati i dati soggetti all'obbligo di trasmissione:

Dati

Identificativi del Cliente	Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione	Campo	Formato
		Cognome	carattere
		Nome	carattere
		Sesso	carattere
		Codice Fiscale/P.IVA (eventuale)	carattere
		Data di nascita	carattere
		Luogo di nascita	carattere
		Sigla Provincia di nascita	carattere
		Paese residenza	carattere
		Sigla Paese di residenza	carattere
	Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione	Tipo di documento	carattere
		Numero Documento	carattere
		Data di scadenza del Documento data Autorita' rilascio	carattere

		Luogo di rilascio	
		Documento	carattere
Dati relativi all'operazione	Dati della transazione	Data operazione	data
		Luogo operazione	carattere
		Tipo operazione	carattere
		Divisa estera	carattere
		Tasso di cambio	numerico
		Importo IN	numerico
		Importo OUT	numerico
		Identificativo transazione	carattere

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

Il Ministro:
Padoan

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.